



COMUNE DI SOAZZA

CCP 65-107-3 – Tel. 091 831 11 88 – Fax 091 831 10 29
e-mail: cancelleria@soazza.ch

POSA DI IMPIANTI SOLARI Procedura e prevenzione danni

Il 1° maggio 2014 è entrata in vigore la revisione della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) come pure la relativa Ordinanza (OPT). Con questa revisione è stato allentato l'obbligo di autorizzazione per impianti solari. Secondo l'art. 18a LPT gli impianti solari **sufficientemente adattati ai tetti** ai sensi dell'art. 32a OPT sono soggetti unicamente a un obbligo di annuncio (esenzione dalla licenza edilizia).

Non sono esentati però impianti solari su monumenti culturali o naturali d'importanza cantonale o nazionale o situati in zone protette.


Ciò significa che l'Autorità comunale non tratta più impianti di questo tipo nella procedura ordinaria per il rilascio della licenza edilizia.

Per impianti solari **sufficientemente adattati ai tetti** in zone edificabili e agricole, una licenza edilizia in materia di pianificazione del territorio non è dunque più necessaria.

Quale aiuto nella gestione degli impianti solari l'Ufficio per lo sviluppo del territorio GR ha elaborato una guida dove, oltre a consigli per una buona strutturazione, viene illustrato il concetto "sufficientemente adattati", disponibile sul sito [www.are.gr.ch>Temi/progetti/Impianti solari](http://www.are.gr.ch/Temi/progetti/Impianti_solari).

In breve, un impianto solare è sufficientemente adattato a un tetto se:

- Sporge ortogonalmente di al massimo 20 cm dalla superficie del tetto
- Visto frontalmente e dall'alto, non sporge oltre la superficie del tetto
- Presenta un basso grado di riflessione si presenta come superficie compatta



Questa esenzione dall'obbligo della licenza edilizia non esonera dal rispetto di prescrizioni materiali e dalla richiesta di altre autorizzazioni: ad esempio, colui che intende installare un impianto solare deve richiedere per ogni impianto allacciato alla rete, un'autorizzazione d'installazione all'Azienda elettrica comunale. Nel caso di impianti superiori ai 30 kW di potenza è necessaria anche l'autorizzazione dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forti (ESTI). Siccome questa autorizzazione può essere rilasciata solo se i presupposti di diritto edilizio sono adempiti, è utile la conferma scritta dell'annuncio da parte dell'Autorità comunale all'attenzione del richiedente. È inoltre opportuno far eseguire le installazioni elettriche da uno specialista.

Inoltre l'Autorità comunale dovrebbe notificare tutti gli impianti all'Ufficio dell'energia e dei trasporti (UEnTr), nonché all'Assicurazione fabbricati (GVG).

Secondo le direttive dell'Assicurazione fabbricati dal 2011 gli impianti solari, che sono installati a regola d'arte, sono assicurati contro i danni dovuti al fuoco e quelli causati dagli eventi naturali. Con un "promemoria GVG" l'Assicurazione dà delle indicazioni su possibili danni agli impianti solari non coperti. È utile ricordare che danni causati dovuti a lavori errati o alla costruzione lacunosa non vengono indennizzati.

Per poter essere a conoscenza per tempo di impianti solari pianificati e con ciò poter fornire al richiedente con dovuto anticipo informazioni mediante il foglio informativo e l'autodichiarazione, l'Assicurazione fabbricati invita l'Autorità comunale ad informarla sugli impianti solari pianificati nel Comune.

Al richiedente è richiesto l'inoltro dell'autodichiarazione sulla corretta attuazione di impianti solari ottenibile sulla pagina internet esp@gvg.gr.ch

I seguenti documenti possono essere richiesti alla Cancelleria comunale:

- Modulo di annuncio al Comune per impianti solari
- Autodichiarazione GVG
- Promemoria GVG sulla prevenzione dei danni elementari agli impianti solari